

S T A T U T O

della

SOCIETA' LIBERALE-RADICALE TICINESE ZURIGO

Art. 1

1. La Società Liberale-Radicale Ticinese Zurigo è stata costituita in questa città il 10 luglio 1904. Essa è un'associazione ai sensi degli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e dispone del diritto alla personalità. E' riconosciuta quale sezione del "Freisinnig-Demokratische Partei der Stadt Zürich".

Costituzione,
Sede

2. La sede della società è al domicilio del suo presidente.

Art. 2

La Società ha per scopo di riunire in patriottico sodalizio i ticinesi nonchè i confederati legati da rapporti personali al Ticino, residenti normalmente a Zurigo e dintorni, che professano i principi del Partito Liberale-Radicale-Democratico Svizzero e contribuiscono ad attuarne il programma.

Scopo

Art. 3

1. Soci possono essere i cittadini svizzeri d'ambo i sessi. La loro ammissione avviene, su proposta di un socio, per decisione del Comitato. Essi sono tenuti al pagamento della tassa sociale.

Soci

2. L'Assemblea generale può nominare quali soci onorari quei membri che hanno meriti speciali verso la Patria, il Partito o la società. Essi godono degli stessi diritti degli altri soci senza averne gli oneri.

3. Le dimissioni dei soci devono essere inoltrate per iscritto.

4. Coloro che con la loro condotta compromettono gli interessi sociali oppure ledono gli ideali

della Società sono passibili di esclusione; tale provvedimento dev'essere votato dall'Assemblea generale, su proposta del Comitato.

Art. 4

Organi

Gli organi della Società sono:

1. L'Assemblea generale.
2. Il Comitato.
3. I Revisori dei conti.

Art. 5

Assemblea
generale

1. L'Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno entro il primo semestre. E' di sua competenza:

- a) modificare lo statuto della Società
- b) approvare il rapporto del comitato sull'attività sociale e il bilancio consuntivo e preventivo
- c) fissare la tassa sociale
- d) eleggere e/o rieleggere, ogni tre anni, il presidente, gli altri membri del Comitato, due Revisori dei conti e un supplente
- e) nominare i soci onorari
- f) deliberare sull'esclusione di soci
- g) decidere su altre trattande non riservate ad altri organi della Società.

2. L'Assemblea generale straordinaria è convocata ogni qual volta il Comitato lo ritenga opportuno oppure su richiesta di un quinto dei soci.

3. Le Assemblee generali sono validamente costituite se è presente almeno un quinto dei soci. Mancando il numero prescritto per la validità, le Assemblee generali si riuniscono in seconda convocazione mezz'ora dopo e le deliberazioni in esse prese sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

4. Le Assemblee generali deliberano solo sulle trattande all'ordine del giorno.

5. Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee generali occorre la maggioranza dei soci presenti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello statuto e dello scioglimento della Società, per le quali occorre la maggioranza di due terzi dei

soci presenti. In caso di parità decide il presidente.

6. Le votazioni avvengono a scrutinio aperto a meno che l'Assemblea decida per lo scrutinio segreto.

7. Ogni Assemblea generale nomina due scrutatori.

8. Ogni socio ha diritto a un solo voto.

Art. 6

1. Il Comitato è composto dal presidente e da quattro a dieci^{*)} membri. Designa:

Comitato

- a) tra i suoi membri un vicepresidente, un segretario e un cassiere
- b) i delegati presso gli organi del Partito e le altre cariche che si rendessero necessarie.

2. Il Comitato esegue le risoluzioni dell'Assemblea generale e prende i provvedimenti necessari per lo svolgimento di un'intensa attività conforme allo scopo prefisso.

3. Le sedute di Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

4. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti. In caso di parità decide il presidente.

5. Il comitato può disporre annualmente, fuori preventivo, di una somma non superiore al 20% del capitale della Società senza chiedere il consenso all'Assemblea generale, dandone relazione alla presentazione del bilancio annuale.

6. Il presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta la Società, convoca le Assemblee generali almeno dieci giorni prima della data delle adunanze e le presiede. La firma del presidente, o di chi ne fa le veci, in unione a quella di un membro del Comitato impegna la Società verso terzi.

7. Il cassiere riscuote la tassa sociale, provvede alle

*) approvato dall'Assemblea Generale il 19 marzo 2009

operazioni di cassa e ne tiene regolare registro, allestisce il bilancio consuntivo e preventivo.

8. Il segretario redige i verbali delle Assemblee generali e delle riunioni del Comitato, tiene la corrispondenza e custodisce gli atti sociali.

9. Se per dimissioni o altre cause viene a mancare più della metà dei membri del Comitato, deve essere convocata - entro quattro mesi - un'Assemblea generale per la dovuta reintegrazione.

Art. 7

Revisori I Revisori dei conti controllano il movimento finanziario della Società e presentano rapporto scritto all'Assemblea generale.

Art. 8

1. La Società può essere sciolta solo quando il numero dei suoi soci è inferiore a dieci da un'Assemblea generale espressamente convocata a tale scopo.

Scioglimento 2. In caso di scioglimento, il patrimonio, l'archivio e qualsiasi altra proprietà della Società vengono affidati in custodia al segretariato del "Freisinnig-Demokratische Partei der Stadt Zürich" con l'incarico di consegnarli a una società ticinese affine di nuova costituzione a Zurigo.

Art. 9

Modifica dello statuto Le proposte di modifica dello statuto devono essere inviate ai soci al più tardi assieme alla convocazione dell'Assemblea generale.

Il presente statuto abroga quello del 6 maggio 1951 e entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale.

Approvato dall'Assemblea generale il 5 aprile 1979.

SOCIETA' LIBERALE-RADICALE TICINESE ZURIGO

Il Presidente:

Il Segretario:

Dott. J.P. Lichti

Ing. F. Ferroni